

Civile Sent. Sez. L Num. 3291 Anno 2016

Presidente: STILE PAOLO

Relatore: TRIA LUCIA

Data pubblicazione: 19/02/2016

SENTENZA

sul ricorso 14372-2014 proposto da:

MATTIOLI FLAVIA C.F. MTTF62P62L826D, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO, 46, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO ROMANO, rappresentata e difesa dagli avvocati LINO GRECO, ELEONORA GRECO, PATRIZIA SCALVI, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

2015

contro

4155

AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA P.I.

* 01109200178, PADOVANI ALESSANDRO C.F.

* PDVLSN61A05L7810;

- intimati -

Nonché da:

PADOVANI ALESSANDRO C.F. PDVLSN61A05L7810,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI
22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA,
MONICA GRASSI, che lo rappresentano e difendono
unitamente all'avvocato PIERLUIGI TIRALE, giusta
delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

MATTIOLI FLAVIA C.F. MTTFLV62P62L826D, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO, 46, presso lo
studio dell'avvocato CLAUDIO ROMANO, rappresentata e
difesa dagli avvocati LINO GRECO, ELEONORA GRECO,
PATRIZIA SCALVI, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

Nonché da:

AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA C.F.
00298840174, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
LIEGI 35/B, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE
DI PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati DARIO MEINI, PIETRO BENEDETTO
CARLESCHI, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

MATTIOLI FLAVIA C.F. MTTFLV62P62L826D, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO, 46, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO ROMANO, rappresentata e difesa dagli avvocati LINO GRECO, ELEONORA GRECO, PATRIZIA SCALVI, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

nonchè contro

PADOVANI ALESSANDRO C.F. PDVLSN61A05L7810, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, MONICA GRASSI, che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato PIERLUIGI TIRALE, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 156/2014 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 01/04/2014 R.G.N. 564/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l'Avvocato GRECO LINO;

udito l'Avvocato CARLESCHI PIETRO BENEDETTO;

udito l'Avvocato MARESCA ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale di

Padovani, accoglimento per quanto di ragione del
ricorso dell'Azienda Ospedaliera.



Udienza del 4 novembre 2015 – Aula B
n. 14 del ruolo – RG n. 14372/14
Presidente: Stile - Relatore: Tria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.– La sentenza attualmente impugnata (depositata il giorno 1 aprile 2014) accoglie parzialmente l'appello principale di Alessandro Padovani e l'appello incidentale dell'Azienda Ospedaliera "Spedali Civili" di Brescia proposti avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 311/2013 e, riformando parzialmente tale sentenza: 1) respinge la domanda di Flavia Mattioli di risarcimento del danno da demansionamento, con ogni conseguenza in ordine alla condanna dell'Azienda Ospedaliera all'affidamento di un incarico di responsabile di struttura semplice a valenza dipartimentale; 2) conferma la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad euro 30.300,00 in relazione alla situazione di stress lavorativo subito dalla Mattioli, così diversamente qualificando la fattispecie costitutiva della responsabilità ex art. 2087 cod. civ.; 3) respinge integralmente l'appello incidentale della lavoratrice.

La Corte d'appello di Brescia, per quel che qui interessa, precisa che:

a) va premesso che il primo giudice laddove ha ordinato all'Azienda Ospedaliera di attribuire alla Mattioli un incarico di responsabile di struttura semplice a valenza dipartimentale ha emesso una pronuncia costitutiva di un rapporto dirigenziale – il cui conferimento nel pubblico impiego contrattualizzato dipende da scelte discrezionali dell'Amministrazione – che, pertanto, non è consentita al giudice ordinario;

b) peraltro, è da escludere la sussistenza del demansionamento in quanto, benché nel primo periodo successivo al trasferimento vi siano state indubbe difficoltà logistiche e organizzative, non è emerso alcun danno alla professionalità, del resto difficilmente conciliabile dal punto di vista concettuale con il conferimento di un incarico di direzione di una struttura semplice;

c) quanto all'ipotizzato mobbing e ai richiesti danni ulteriori rispetto al danno biologico, la sentenza appellata appare condivisibile laddove ha escluso che la riorganizzazione del reparto di Neurologia II sia stata finalizzata a danneggiare la Mattioli, il cui impegno part-time limitava, di fatto, le mansioni che potevano esserle affidate;

d) ne consegue che gli unici due episodi nei quali il primo giudice ritiene cristallizzata la prova – e che sono quindi da valutare – sono quello della consulenza effettuata dalla dottoressa in reparto senza il consenso del primario, cui il primario ha reagito con un atteggiamento aggressivo culminato con il gesto di stracciare la relazione di consulenza della Mattioli che avrebbe dovuto essere allegata alla cartella clinica del paziente interessato e quello della mancata consegna da parte dello stesso primario della scheda di valutazione della dottoressa;

e) si tratta di due fatti avvenuti rispettivamente il 20 e il 26 ottobre 2006, poco dopo l'assegnazione della Mattioli presso l'Unità riabilitativa, che sono il frutto di una tensione tra i due

medici e di un atteggiamento decisamente ostile e svilente del primario nei confronti della Mattioli, tanto che hanno comportato la condanna in sede penale del Padovani per l'atteggiamento ingiurioso tenuto nei riguardi della collega;

f) tuttavia, deve escludersi che tali due fatti abbiano dato luogo ad un vero e proprio mobbing, mancando l'elemento della oggettiva "frequenza" della condotta ostile, al di là della soggettiva percezione da parte della Mattioli di una situazione di costante emarginazione;

g) peraltro, l'esclusione del mobbing e del demansionamento non equivalgono ad esenzione di responsabilità del primario e dell'Azienda, soprattutto considerando che in base all'accertamento del CTU – non più contestato – è stato evidenziato un danno biologico del 10% in relazione ad un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso poi cronicizzato, a causa della situazione disagiata nella quale la Mattioli è stata mandata ad operare;

h) tale situazione, con riferimento al periodo compreso tra ottobre 2006 e il consolidamento dei postumi permanenti, può essere qualificata come straining, che si definisce come una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato, in cui la vittima subisce azioni ostili limitate nel numero e/o distanziate nel tempo (quindi non rientranti nei parametri del mobbing) ma tale da provocarle una modificazione in negativo, costante e permanente, della condizione lavorativa;

i) il suddetto "stress forzato" può essere provocato appositamente ai danni della vittima con condotte caratterizzate da intenzionalità o discriminazione – come è avvenuto nella specie per i due episodi che hanno visto il Padovani come protagonista – e può anche derivare dalla costrizione della vittima a lavorare in un ambiente di lavoro disagiata, per incuria e disinteresse nei confronti del benessere lavorativo;

i) è sufficiente, come si è detto, anche un'unica azione ostile purché essa provochi conseguenze durature e costanti a livello lavorativo, tali per cui la vittima percepisca di essere in una continua posizione di inferiorità rispetto ai suoi aggressori;

l) nella specie si riscontrano tutti i parametri di riconoscimento dello straining: ambiente lavorativo; frequenza e durata dell'azione ostile (nella specie almeno semestrale), le azioni subite appartengono ad una delle categorie tipizzate dalla scienza (che sono: attacchi ai contatti umani, isolamento sistematico, cambiamenti delle mansioni, attacchi contro la reputazione della persona, violenza o minacce di violenza), posizione di costante inferiorità percepita come permanente;

m) da quanto si è detto risulta evidente che non può ipotizzarsi alcuna violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per il fatto che, mentre la ricorrente ha fatto riferimento al mobbing, si ritenga di qualificare la fattispecie come straining, in quanto si tratta soltanto di adoperare differenti qualificazioni di tipo medico-legale, per identificare comportamenti puntualmente allegati e provati nel giudizio di primo grado;

n) quanto alla quantificazione del danno conseguente alla suddetta condotta – e, in teoria, da aggiungere al danno biologico – si ritiene che la liquidazione di tale danno come effettuata dal giudice di primo grado rispecchi esattamente la misura della sofferenza patita e il danno psichico permanente subito dalla Mattioli, senza che questo comporti alcuna duplicazione di voci di danno, come invece ritenuto dall'Azienda e dal Padovani;

o) d'altra parte, diversamente da quanto richiesto dalla Mattioli, non residua alcuna altra voce di danno risarcibile né a titolo di perdita di chance (privo di allegazioni) né per un autonomo danno morale ed esistenziale (già compreso nella sovrabbondante liquidazione del danno biologico).

2.- Il ricorso di Flavia Mattioli domanda la cassazione della sentenza per cinque motivi; resistono, con due diversi controricorsi, l'Azienda Ospedaliera "Spedali Civili" di Brescia e Alessandro Padovani, che propongono, a loro volta, ricorsi incidentali, rispettivamente per cinque e per quattro motivi. Ad entrambi i ricorsi incidentali replica la ricorrente principale con due controricorsi. Anche il Padovani replica, con controricorso, al ricorso incidentale dell'Azienda Ospedaliera suindicata.

Flavia Mattioli e l'Azienda Ospedaliera medesima depositano anche memorie *ex art.* 378 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente tutti i ricorsi vanno riuniti perché proposti avverso la medesima sentenza.

I – Profili preliminari

1.- Va, in primo luogo, respinta l'eccezione di carenza della propria legittimazione passiva proposta dal controricorrente Alessandro Padovani sull'assunto secondo cui nei propri confronti non potrebbe essere emessa in questa sede alcuna pronuncia sulla base del ricorso principale della Mattioli – regolarmente notificatogli – in quanto, nelle "conclusioni" del ricorso stesso, la ricorrente non avrebbe minimamente contemplato il Padovani.

Deve, infatti, essere precisato che le "conclusioni" non fanno parte degli elementi che il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità. Pertanto il loro contenuto anche se, in ipotesi, erroneo è del tutto ininfluenza, ai fini dell'esame del ricorso stesso (arg. ex: Cass. SU 23 aprile 2009, n. 9658).

2.- Sempre in via preliminare va precisato che ai presenti ricorsi si applica il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., introdotto dall'art. 5 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, visto che la sentenza impugnata è stata depositata il giorno 1 aprile 2014 (e, quindi, dopo il giorno 11 settembre 2012).

Ne consegue che sono inammissibili tutte le censure che fanno riferimento a tale norma senza tuttavia adeguarsi al suo nuovo contenuto.

2.1.- Infatti, come precisato dalle Sezioni unite di questa Corte (vedi: sentenze 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054) e dalla successiva giurisprudenza conforme, nei giudizi per cassazione assoggettati ratione temporis alla nuova normativa, la formulazione di una censura riferita al n. 5 dell'art. 360 cit. che replica sostanzialmente il previgente testo di tale ultima disposizione -- come accade nella specie -- si palesa inammissibile alla luce del nuovo testo della richiamata disposizione, che ha certamente escluso la valutabilità della "insufficienza" o della "contraddittorietà" della motivazione, limitando il controllo di legittimità all'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Ciò significa che la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione

ricorso soltanto l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé e sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. SU n. 8053 del 2014 cit. e Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 16 luglio 2014, n. 16300).

2.2.- In particolare, nella specie, il suddetto inconveniente si riscontra per il ricorso principale, con riferimento alle censure di vizi di motivazione proposte con il terzo motivo e con il quinto nonché per il quarto motivo, nella sua integralità; con riguardo al ricorso incidentale dell'Azienda Ospedaliera: per le censure di vizi di motivazione formulate nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo; per il ricorso incidentale di Alessandro Padovani: in riferimento al terzo motivo.

3.- Sono altresì inammissibili, perché sfornite di specifiche argomentazioni, le censure di nullità della sentenza e/o del procedimento contenute nei seguenti motivi: primo motivo del ricorso principale; primo, secondo, terzo motivo del ricorso incidentale dell'Azienda Ospedaliera.

II - Sintesi ed esame dei motivi del ricorso principale

4.- Il ricorso principale è articolato in cinque motivi.

5.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., error in procedendo, nullità della sentenza e/o del procedimento, omessa e insufficiente motivazione, per non essersi la Corte d'appello pronunciata sulle eccezioni preliminari, proposte dalla Mattioli nel proprio appello incidentale in merito alla inammissibilità e genericità degli appelli delle controparti.

5.1.- Il motivo – a parte l'impropria invocazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. di cui si è detto e a parte la sua formulazione senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione – è comunque inammissibile nella sua integralità in quanto certamente non è configurabile alcuna omessa pronuncia con riguardo al mancato esame esplicito delle anzidette eccezioni preliminari, visto che, per consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello è configurabile allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado; la violazione non ricorre nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su un argomento che totalmente prescinda dalla censura o necessariamente ne presupponga l'accoglimento o il rigetto: Infatti nel primo caso l'esame della censura è inutile, mentre nel secondo essa è stata implicitamente considerata (vedi, per tutte: Cass. 19 maggio 2006, n. 11756; Cass. 17 luglio 2007, n. 15882). E, nella specie, è del tutto evidente che la Corte bresciana ha implicitamente respinto le suindicate eccezioni preliminari, visto che si è pronunciata nel merito degli appelli in argomento.

6.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 27 del CCNL di categoria.

Si sostiene che sarebbe viziata da ultrapetizione – perché effettuata senza riscontri negli atti di appello avversari – la statuizione con la quale la Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato ordinato all'Azienda Ospedaliera di assegnare alla Mattioli un incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale nell'ambito del Dipartimento di

Scienze neurologiche, sull'assunto secondo cui una simile pronuncia esulava dalla giurisdizione del giudice ordinario.

Si precisa che, in base alla giurisprudenza di legittimità, è pacifico che, ai sensi dell'art. 63 primo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 cit., spetta al giudice ordinario la giurisdizione relativa alla controversia promossa per il conferimento – per i periodi del rapporto di lavoro successivi al 30 giugno 1998 – degli incarichi di livello dirigenziale, in quanto detta normativa stabilisce – con una previsione per la quale la Corte costituzionale ha escluso profili di illegittimità in relazione agli art. 77 e 113 Cost. (Corte cost., sent. n. 275 del 2001, ord. n. 140 e 165 del 2001) – la estensione della giurisdizione del giudice ordinario alle controversie concernenti “il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”, nelle quali non vengono in questione né atti necessariamente inerenti a procedure concorsuali di assunzione, né provvedimenti di organizzazione degli uffici, quanto piuttosto atti che concernono il funzionamento degli apparati, appartenenti alla gestione dei rapporti di lavoro (vedi Cass. SU 24 gennaio 2003, n. 1128).

Inoltre il suddetto art. 63 stabilisce che il giudice ordinario può adottare, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati e che le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.

Ciò vale, a maggior ragione, in caso di violazione, da parte dell'Amministrazione, dei canoni generali della correttezza e buona fede, quale si è avuta nella specie, per effetto alle vicende di tipo discriminatorio verificatesi in danno della ricorrente prima del suo trasferimento alla UO di Riabilitazione, con allontanamento da Neurologia, che è il campo di elezione della dottoressa.

6.1.- Il motivo è infondato.

Infatti, in base alla giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide e che la stessa ricorrente menziona, la estensione della giurisdizione del giudice ordinario alle controversie concernenti “il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali” presuppone che si tratti di controversie nelle quali, per quel che qui interessa, non vengano in questione “provvedimenti di organizzazione degli uffici quanto piuttosto atti che concernono il funzionamento degli apparati, appartenenti alla gestione dei rapporti di lavoro” (vedi Cass. SU 24 gennaio 2003, n. 1128 e successiva giurisprudenza conforme).

In particolare, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo è basato sulla seguente bipartizione generale: è riservata alla potestà amministrativa (e quindi al giudice amministrativo) la definizione delle linee fondamentali dell'organizzazione, ivi comprese l'identificazione degli uffici di maggior rilievo, la specificazione delle procedure necessarie per accedervi e la determinazione delle relative dotazioni organiche, mentre tutte le determinazioni per la organizzazione degli uffici e tutte le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro (e, quindi, le relative controversie sono riservate al giudice ordinario).

Nella specie il giudice di primo grado, ordinando, all'Azienda Ospedaliera di attribuire alla Mattioli un incarico di responsabile di struttura semplice a valenza dipartimentale creandolo ex

novo, ha emesso una pronuncia non consentita al giudice ordinario perché costitutiva non solo di un rapporto dirigenziale – come tale di carattere fiduciario, quale è quello di dirigente sanitario di struttura semplice, al pari di quello di dirigente sanitario di struttura complessa (Cass. 3 novembre 2006, n. 23549; Cass. 6 aprile 2005, n. 7131) – ma addirittura di una nuova posizione lavorativa non prevista nell'organigramma dell'Azienda Ospedaliera.

7.– Con il terzo motivo si denunciano: a) “omesso, insufficiente e parziale esame di elementi probatori, costituendo un vizio di omesso esame di più di un punto della controversia e di fatti decisivi”; b) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 29001 e dell'art. 2103 cod. civ.

Si afferma che la decisione della Corte d'appello di escludere il demansionamento, con i conseguenti effetti, ha inferito alla ricorrente “un vulnus di portata non inferiore ai vulnera da essa patiti per tanti anni nel corso del rapporto di lavoro de quo”.

Si aggiunge che la Corte bresciana non ha correttamente valutato il curriculum e il bagaglio professionale della Mattioli e neppure ha preso nella dovuta considerazione le molteplici umiliazioni e sottrazioni del ruolo e professionali subite da quando, nell'ottobre 2005, il Prof. Padovani ha fatto ingresso nel reparto di Neurologia II.

Sulla base di tali elementi la Corte territoriale non avrebbe potuto escludere la palese deminutio subita dalla ricorrente, visto che la Riabilitazione è un servizio privo di letti di degenza, mentre la Neurologia, oltre ad essere la specialità di elezione della ricorrente, è un Reparto con letti di degenza nel quale la ricorrente poteva esercitare la professione di Neurologo e dove le era stata affidata la responsabilità del Laboratorio di Neuropsicologia, che poi le è stata sottratta.

Questo comporterebbe illogicità della motivazione della sentenza sul punto e la sua contrarietà alla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato, nell'ipotesi in cui con la destinazione ad altre mansioni, vi sia stato il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, la vicenda esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni – secondo cui in base all'art. 52 del d.lgs. n. 165 cit. si applica il solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione – configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del lavoro pubblico.

Inoltre, l'assegnazione della Mattioli a Riabilitazione – oltre ad essere accompagnato da comportamenti del Padovani volti ad allontanare la Mattioli da Neurologia, obbligando addirittura i neurologi a non avere nessun contatto con la dottoressa – ha violato anche il principio di buona amministrazione della c.d. “manutenzione della professionalità” dei dipendenti.

7.1.- Il motivo, oltre ad essere inammissibile per la parte in cui si denuncia il vizio di motivazione per quanto si è detto, per il resto non è comunque da accogliere.

In particolare, appare inammissibile la denuncia di pretesa violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 sia perché si risolve, nella sostanza, nell'espressione di un dissenso rispetto alla valutazione delle risultanze processuali operata dalla Corte territoriale per escludere il

Inoltre, si sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto liquidare anche un autonomo danno morale ed esistenziale, derivante dall'emarginazione e dallo stravolgimento del tenore di vita subiti dalla Mattioli in un lungo periodo di tempo.

9.1.- Il motivo è inammissibile sia per la parte di denuncia del vizio di motivazione sia per la parte in cui, senza specifiche argomentazioni, si prospetta la violazione delle norme costituzionali suindicate. È, invece, infondato per la parte in cui si denuncia la violazione delle norme codicistiche richiamate.

9.2.- Infatti, com'è noto, la consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte, specialmente a partire da Cass. SU 11 novembre 2008, n. 26972, ha affermato che: "La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Tuttavia, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del danno biologico e del danno morale continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile" (Cass. 15 gennaio 2014, n. 687).

Ebbene, la Corte territoriale si è attenuta a tale orientamento in quanto ha affermato che, ancorché il danno conseguente allo straining in linea teorica avrebbe potuto essere aggiunto al danno biologico, tuttavia la liquidazione di tale ultimo danno come effettuata dal giudice di primo grado era da considerare tale da comprendere esattamente sia la misura della sofferenza patita dalla Mattioli sia il danno psichico permanente subito.

Nella stessa ottica la Corte bresciana ha poi escluso un autonomo danno morale ed esistenziale, perché già compreso nella sovrabbondante liquidazione del danno biologico ed ha anche escluso la risarcibilità di un danno da perdita di chance, per mancanza di specifica allegazione in ordine a possibili progressi lavorativi o mutamenti professionali osteggiati dalla condotta datoriale, aggiungendo altresì che un simile danno non è neppure configurabile, nella specie, in quanto alla perdita parziale (meramente diagnostica) di professionalità si è accompagnato l'acquisito della professionalità inerente le scelte riabilitative da ritenere ugualmente importante e professionalmente qualificante. La ricorrente contesta solo la prima statuizione – peraltro senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione – ma nulla dice in merito alla seconda, che comunque rappresenta una ratio decidendi, autonoma idonea da sola a sostenere il rigetto della liquidazione del danno da perdita di chance.

III – Sintesi ed esame dei motivi del ricorso incidentale dell'Azienda Ospedaliera "Spedali Civili" di Brescia

10.- Il suindicato ricorso è articolato in cinque motivi.

11.- Con il primo motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ.; b) in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., error in procedendo, nullità della sentenza.

Si sostiene che la sentenza impugnata sia viziata da ultrapetizione laddove, dopo l'esclusione della ricorrenza del mobbing, la Corte ha riqualificato la fattispecie come straining, essendo soltanto due i "fatti eclatanti" posti in essere dal Prof. Padovani, che però avrebbero innescato una reazione che si è cronicizzata a causa della situazione lavorativa disagiata in cui operava la Mattioli.

11.1.- Il motivo – inammissibile per la denuncia di nullità della sentenza, come si è detto – è infondato per la censura di ultrapetizione.

Al riguardo va ricordato, in linea preliminare, che è jus receptum che il vizio di "ultra" ed "extra" petizione – derivante dalla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) – ricorre soltanto quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, mentre al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell'esercizio della sua potestas decidendi, resta libero non solo d'individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma di rilevare, altresì, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (vedi, per tutte: Cass. 1 ottobre 1994, n. 7977; Cass. 23 febbraio 1998, n. 1940; Cass. 16 maggio 1998, n. 4923; Cass. 5 ottobre 1998, n. 9887; Cass. 28 agosto 2003, n. 12265; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2146; Cass. 22 marzo 2007, n. 6945; Cass. 26 ottobre 2009, n. 22595).

Inoltre, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata della domanda sottoposta alla sua cognizione, il giudice del merito non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali la stessa sia contenuta, in quanto deve anzi avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, quale desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, senza limitare la sua pronuncia in relazione alla prospettazione letterale della pretesa, occorrendo accertare il suo effettivo contenuto sostanziale, tenendo conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa medesima secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa (Cass. n. 830 del 2006; 2 dicembre 2004, n. 22665; Cass. 10 febbraio 2010, n. 3012; Cass. 26 settembre 2011, n. 19630).

Incorre, infatti, nel vizio di omesso esame il giudice che limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo contenuto sostanziale della stessa (Cass. 14 novembre 2011, n. 23794).

Ciò ancor di più nel rito del lavoro nel quale la necessità di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU, comporta l'attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo - costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito - che impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o che, comunque, risultino ispirate ad un eccessivo formalismo, tale da ostacolare il raggiungimento del suddetto scopo (vedi, per tutte: Cass. 1 agosto 2013, n. 18410).

11.2.- Comunque, non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto (Cass. 30 settembre 2015, n. 19502; Cass. 5 novembre 2009, n. 23490; Cass. 26 aprile 1971, n. 1232).

11.3.- Nella specie i fatti storici presi in considerazione dalla Corte territoriale sono i medesimi sui quali si è pronunciato il Tribunale e sui quali quindi si è svolto il contraddittorio delle parti, solo che la Corte d'appello ha ritenuto di qualificarli applicando la nozione di tipo medico-legale dello straining anziché quella del mobbing. Peraltro, è pacifico che lo straining consiste in una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie, come può accadere, ad esempio, in caso di demansionamento, dequalificazione, isolamento o privazione degli strumenti di lavoro. In tutte le suddette ipotesi: se la condotta nociva si realizza con una azione unica ed isolata o comunque in più azioni ma prive di continuità si è in presenza dello straining, che è pur sempre un comportamento che può produrre una situazione stressante, la quale a sua volta può anche causare gravi disturbi psico-somatici o anche psico-fisici o psichici. Pertanto, pur mancando il requisito della continuità nel tempo della condotta, essa può essere sanzionata in sede civile sempre in applicazione dell'art. 2087 cod. civ. ma può anche dare luogo a fattispecie di reato, se ne ricorrono i presupposti (vedi, per tutte: Cass., VI Sezione penale, 28 marzo – 3 luglio 2013, n. 28603).

11.4.- Detto questo, come già si è rilevato, ai fini giuridici ciò che conta è che, nella specie, sia stata accertato il compimento di una condotta contraria all'art. 2087 cod. civ. e alla successiva normativa in materia, di importazione comunitaria, senza che abbia rilievo – sotto il profilo di una eventuale ultrapetizione – la originaria prospettazione della domanda giudiziale in termini di danno da mobbing e non da straining, in tale diversa qualificazione (mutuata dalla scienza medica) è stata effettuata dalla Corte bresciana lasciando inalterati sia il petitum che la causa petendi e non attribuendo un bene diverso da quello domandato o introducendo nel tema controverso nuovi elementi di fatto (Cass. 23 marzo 2005, n. 6326; Cass. 1° settembre 2004, n. 17610; Cass. 12 aprile 2006, n. 8519).

12.- Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 2087, 1225, 2043, 2055, 2056, 2059 cod. civ.; b) in relazione all'art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., erronea, illogica e/o contraddittoria motivazione nel punto in cui, nonostante l'esclusione del mobbing e del demansionamento, si è affermata la responsabilità anche dell'Azienda per il riconosciuto danno biologico, per la situazione lavorativa disagiata in cui la Mattioli è stata mandata a lavorare.

Si sottolinea che i due fatti sicuramente offensivi dai quali la Corte d'appello ha desunto la sussistenza del danno da straining – il referto stracciato in presenza di un paziente e la scheda di valutazione negata, rispettivamente posti in essere il 20 e il 26 ottobre 2006 – sono da ascrivere a due condotte di'impeto del Padovani, non riferibili in alcun modo all'Azienda, neppure in termini di prevedibilità dell'evento.

D'altra parte, tali due episodi sono antecedenti al trasferimento della attuale ricorrente alla Riabilitazione Funzionale (che, peraltro, come la stessa Azienda precisa, è avvenuto nell'ottobre

2006 n.d.r. v. p. 57 del controricorso), legittimamente disposto nell'esercizio dello jus variandi che compete al datore di lavoro.

Di qui la contraddittorietà, illogicità e comunque insufficienza della motivazione, non avendo la Corte bresciana chiarito le ragioni della contestata decisione.

12.1.- Il motivo è inammissibile in quanto, a parte l'invocazione impropria dell'art. 360, n. 5, tutte le censure si risolvono in una inammissibile critica della valutazione delle risultanze probatorie operata dalla Corte bresciana.

Né va omissis di rilevare che l'Azienda Ospedaliera, dopo il primo episodio ingiurioso, anziché restare sostanzialmente inerte avrebbe dovuto adottare concrete misure e una adeguata vigilanza, secondo quanto disposto dall'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008 e dalle norme contrattuali conseguenti (vedi: Cass. 11 settembre 2008. n. 22858; Cass. 20 luglio 2013, n. 18093).

Peraltro, la Corte d'appello fa esplicito riferimento allo svolgimento della prestazione professionale in un "ambiente di lavoro disagiata, per incuria e disinteresse nei confronti del benessere lavorativo" e queste affermazioni non sono utilmente prese in considerazione negli atti difensivi del presente giudizio di cassazione della Azienda Ospedaliera.

13.- Con il terzo motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1228, 2087, 2043, 2049 cod. civ.; b) in relazione all'art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., insufficiente, contraddittoria e comunque erronea nel punto in cui, nonostante l'affermazione secondo cui i fatti causativi del danno biologico sono quelli commessi dal Padovani, aventi carattere intenzionale e discriminatorio, comunque si è ritenuta anche l'Azienda responsabile per il riconosciuto danno biologico, senza spiegarne le ragioni.

13.1.- Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni che portano all'inammissibilità del precedente motivo (vedi sopra punto 12.1).

14.- Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omissis esame dei seguenti fatti decisivi e discussi tra le parti, rilevanti per escludere qualunque responsabilità dell'Azienda: 1) scelta espressa dalla Mattioli nel senso di essere trasferita alla UO (Unità Operativa) di Riabilitazione funzionale della Divisione di Medicina; 2) avvenuta consegna della scheda di valutazione, grazie all'intervento dell'Azienda nei confronti del Prof. Padovani.

14.1.- Il motivo è inammissibile, per la principale ragione del mancato rispetto, nella formulazione delle censure, di quanto prescritto dal nuovo testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., come si è detto. Va, comunque, precisato che, i fatti evidenziati, che sono da considerare implicitamente ritenuti irrilevanti dalla Corte d'appello, sono comunque privi del carattere di decisività. Infatti, nella sentenza impugnata, quanto al trasferimento, è stato escluso che esso abbia comportato un demansionamento, sicché, ai presenti fini, non ha alcun rilievo che tale trasferimento sia stato il frutto di una scelta espressa dalla dottoressa. D'altra parte, altrettanto irrilevante è la circostanza che, ad avviso della ricorrente incidentale, consegna successiva della scheda di valutazione alla Mattioli sia avvenuta per interessamento dell'Azienda, in quanto quand'anche ciò sia stato, certamente un simile interessamento non è sufficiente ad escludere la responsabilità

dell'Azienda Ospedaliera per mancato intervento tempestivo sulla situazione stressogena che si era determinata dopo il primo episodio ingiurioso, per quel che si è detto sopra al punto 12.1..

15.- Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame del seguente fatto decisivo e discusso tra le parti: la mancata contestazione in giudizio dell'accertamento compiuto dal CTU, che invece sarebbe stato ampiamente censurato dai CTP, da molti punti di vista, a partire dalla rilevata sussistenza di un danno psichiatrico (con invalidità permanente del 10%), che risulterebbe incompatibile con l'importante attività scientifica tuttora svolta dalla Mattioli.

15.1.- Anche questo motivo è inammissibile perché, benché nella relativa rubrica si faccia riferimento ad un "omesso esame" di un "fatto decisivo e discusso tra le parti", nelle relative argomentazioni non si fa altro che riferirsi sostanzialmente al testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. vigente prima delle modifiche del 2012, deducendo – peraltro, in modo generico – che la Corte d'appello avrebbe affermato che l'accertamento compiuto dal CTU sulle condizioni di salute della Mattioli non è stato oggetto di contestazione in giudizio, senza dare conto delle ampie censure proposte dai CTP.

Pertanto, non si tratterebbe di un omesso esame di un fatto decisivo, ma eventualmente di una motivazione insufficiente o carente sul punto in contestazione e, come è già specificato, la valutabilità della "insufficienza" o della "contraddittorietà" della motivazione in sede di giudizio di cassazione è stata certamente esclusa dalla novella.

IV – Sintesi ed esame dei motivi del ricorso incidentale di Alessandro Padovani

16.- Il suddetto ricorso è articolato in quattro motivi.

17.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sostenendosi che la sentenza impugnata sia viziata da ultrapetizione laddove, dopo l'esclusione della ricorrenza del mobbing, la Corte ha riquilificato la fattispecie come straining, situazione alla quale l'interessata non aveva mai fatto riferimento.

17.1.- Il motivo è analogo alla censura di ultrapetizione formulata nel primo motivo del ricorso incidentale dell'Azienda Ospedaliera ed è quindi infondato per le ragioni già esposte a proposito di tale censura (vedi sopra punto 11).

18.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2087 e 2697 cod. civ., per avere la Corte bresciana affermato la ricorrenza dello straining, pur non sussistendone i presupposti – come delineati dalla scienza medica – peraltro neppure dedotti e tanto meno provati.

18.1.- Anche questo motivo non è da accogliere.

È pacifico che i fatti sui quali si è pronunciata la Corte d'appello sono sempre i medesimi discussi e provati in giudizio e sui quali vi è stato un ampio contraddittorio fra le parti. È anche noto che lo straining è una forma attenuata di mobbing e che, in ogni caso, entrambe tali nozioni sono proprie della scienza medica, mentre, ai fini giuridici, ciò che conta è l'accertata esistenza di una condotta intenzionale ingiuriosa – e penalmente sanzionata a tale titolo – mossa da motivazione

discriminante, da cui è nata una situazione di stress lavoro-correlata. Tanto basta per la affermazione della responsabilità dell'attuale ricorrente incidentale ex art. 2087 cod. civ. e art. 28 d.lgs. n. 81 del 2008.

19.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, essendovi nella sentenza "un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", laddove la Corte d'appello dopo aver affermato che per la sussistenza dello straining sono stati fissati sette parametri tassativi e necessari, aggiunge che nella specie tali parametri sono stati riscontrati, ma poi argomenta tale riscontro solo con riguardo a cinque di tali parametri, peraltro in modo insufficiente.

Peraltro, di tali parametri ne sussisterebbe solo uno cioè l'ambiente lavorativo, quindi non essendo configurabile lo straining, la Corte bresciana avrebbe affermato la sussistenza di una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. in assenza dei necessari presupposti.

19.1.- Il motivo, come si è detto, è, in linea generale, inammissibile in quanto benché nella relativa rubrica si faccia riferimento ad un "omesso esame" di un "fatto decisivo e discusso tra le parti", nelle relative argomentazioni non si fa altro che riferirsi sostanzialmente al testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per il profilo della motivazione contraddittoria.

Inoltre, essendo la nozione dello straining una nozione appartenente alla scienza medica – come anche nella sentenza impugnata viene sottolineato – i "fatti" che, ad avviso del ricorrente incidentale, sono stati omessi non sono fatti giuridici e, come tali, non hanno rilevanza decisiva. A ciò va aggiunto, per precisione, che la Corte d'appello ha espressamente ritenuto presenti i primi cinque parametri che caratterizzano lo straining per la scienza medica, mentre non ha espressamente fatto riferimento agli altri due parametri, rappresentati dall'andamento secondo fasi successive e dell'intento persecutorio. Tuttavia, il fatto stesso che siano stati accertati due comportamenti posti in essere dal Padovani forieri di danno e che sia stato affermato il carattere intenzionale e discriminatorio – affermazione, quest'ultima, che, nel presente ricorso incidentale, non viene efficacemente contestata – della condotta di Padovani ben possono indurre a considerare implicitamente sussistenti anche i due parametri non espressamente elencati e, quindi, ad escludere che – anche solo dal punto di vista logico, visto che, dal punto di vista giuridico, ciò non rileva – non vi sia alcuna contraddizione nella specificazione operata dalla Corte bresciana in merito alla rinvenuta sussistenza, nella specie, di tutti e sette i parametri dello straining in oggetto.

In ogni caso, a prescindere dalle definizioni e dalle classificazioni di tipo medico, ciò che conta, in questa sede, è che il CTU ha accertato che il comportamento illecito in argomento come ricostruito senza contestazioni, ha determinato una lesione di carattere permanente sull'integrità psico-fisica della lavoratrice, la quale risulta aver riportato un danno biologico permanente quantificato nella misura del 10%.

20.- Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2087 e 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale condannato il Padovani al pagamento, a titolo risarcitorio, di una somma di denaro "esorbitante" (specialmente in considerazione della operata riqualificazione della fattispecie), sull'erroneo presupposto che fossero stati provati i relativi danni.

Infatti, in base alla giurisprudenza di legittimità, il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente del danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita – lesione che, per l'appunto, si profila idonea a determinare una dequalificazione del dipendente stesso – è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa (vedi, per tutte: Cass. SU 24 marzo 2006, n. 6572).

20.1.- Il motivo è infondato.

In merito alla quantificazione del danno subito dalla Mattioli la Corte d'appello ha affermato che la liquidazione di tale danno come effettuata dal giudice di primo grado rispecchiava esattamente la misura della sofferenza patita e il danno psichico permanente subito dalla dottoressa senza che questo comporti alcuna duplicazione di voci di danno (come invece ritenuto dall'Azienda e dal Padovani) ed ha aggiunto che, d'altra parte, diversamente da quanto richiesto dalla Mattioli, non residuava alcuna altra voce di danno risarcibile né a titolo di perdita di chance (privo di allegazioni) né per un autonomo danno morale ed esistenziale (già compreso nella sovrabbondante liquidazione del danno biologico).

Da ciò si desume che il danno è stato – discrezionalmente, ma motivatamente – così liquidato in quanto comprensivo di tutte le voci (esistenziale, biologico, morale) di danno alla persona.

20.2.- Il relativo onere probatorio è quello previsto per la violazione dell'art. 2087 cod. civ.

Al riguardo va considerato che, grazie al carattere di “norma di chiusura” del sistema antinfortunistico pacificamente riconosciuta alla suddetta disposizione codicistica nonché all'ammissibilità della interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) ai quali deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, la giurisprudenza di questa Corte ha inteso l'obbligo datoriale di “tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, sancito da questa norma, nel senso di includere anche l'obbligo della adozione di ogni misura “atipica” diretta alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come, ad esempio, le misure di sicurezza da adottare in concreto nella organizzazione tecnico-operativa del lavoro allo scopo di prevenire ogni possibile evento dannoso, ivi comprese le aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi (Cass. 22 marzo 2002, n. 4129).

Questo implica, reciprocamente, l'obbligo del datore di lavoro di astenersi da iniziative, scelte o comportamenti che possano ledere, già di per sé, la personalità morale del lavoratore, come l'adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici, oltre ovviamente a comportamenti più gravi come mobbing, straining, burn out, molestie, stalking e così via, alcuni anche di possibile rilevanza penale (sulla scorta di quanto affermato anche dalla Corte costituzionale; vedi per tutte: Corte cost. sentenza n. 359 del 2003 e Cass. 5 novembre 2012, n. 18927).

20.3.- La Corte bresciana, nella determinazione dei danni in argomento si è attenuta, con congrua e logica motivazione, a tutti i suindicati principi, sicché anche da questo punto di vista, la sentenza impugnata non merita alcuna censura.

V - Conclusioni

21.- In sintesi, tutti i ricorsi devono essere respinti. In considerazione della reciproca soccombenza le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 4 novembre 2015.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

